

DELIBERA N. 25/12/CSP

**ORDINANZA-INGIUNZIONE ALLA SOCIETA' TELEMAREMMA SRL
(EMITTENTE TELEVISIVA LOCALE TV9)
PER LA VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 38 , COMMA 9, DEL DECRETO
LEGISLATIVO 31 LUGLIO 2005, N. 177**

L'AUTORITA'

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 15 febbraio 2012;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, pubblicata nel Supplemento ordinario n. 154/L alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - del 31 luglio 1997, n. 177;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 recante *Testo Unico della radiotelevisione*, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 7 settembre 2005, n. 208 – Supplemento Ordinario n. 150/L, come successivamente modificato ed integrato in particolare dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44, recante *Attuazione della direttiva 2007/65/CE relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attività televisive*, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 29 marzo 2010, n. 73;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 30 novembre 1981, n. 329 e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO il *Regolamento in materia di procedure sanzionatorie*, approvato con delibera dell'Autorità n. 136/06/CONS del 15 marzo 2006 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 31 marzo 2006, n. 76 e successive modificazioni e integrazioni;

VISTA la legge della Regione Toscana del 25 giugno 2002, n.22, recante "Istituzione e funzionamento del Comitato regionale per le Comunicazioni – Co.re.com.";

VISTA la delibera 52/99/CONS recante *Individuazione degli indirizzi generali relativi ai Comitati regionali per le comunicazioni*;

VISTA la delibera 53/99/CONS recante *Approvazione del regolamento relativo alla definizione delle materie di competenza dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni delegabili ai Comitati regionali per le comunicazioni e successive integrazioni;*

VISTO l'accordo quadro del 25 giugno 2003 e successive modifiche tra l'Autorità, la Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome e la Conferenza dei presidenti dell'assemblea dei consigli regionali e delle province autonome;

VISTA la delibera 632/07/CONS del 12 dicembre 2007 recante *Approvazione delle linee guida relative all'attribuzione delle deleghe in materia di monitoraggio dell'emittenza radiotelevisiva locale;*

VISTA la delibera 444/08/CONS recante *Approvazione accordo quadro tra l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e la Conferenza dei presidenti delle assemblee legislative delle regioni e delle province autonome;*

VISTO l'atto del Comitato Regionale per le Comunicazioni (Co.Re.Com) della Toscana datato 19 settembre 2011, n. CONT 23/2011, notificato alla società il 20 settembre 2011, nel quale si accerta la violazione dell'articolo 38, comma 9, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, per il superamento dei limiti di affollamento orario sull'emittente televisiva locale TV9, esercita dalla società TELEMAREMMA S.r.l., con sede legale, a Grosseto, viale Monterosa n. 24, nei giorni:

- 29 settembre 2010:
 - fascia oraria 8-9 per la trasmissione di 28 spot pubblicitari di durata pari a 936 secondi, per una percentuale del **26%**;
 - fascia oraria 20-21 per la trasmissione di 49 spot pubblicitari di durata pari a 1.814 secondi, per una percentuale del **50,38 %**;
 - fascia oraria 21-22 per la trasmissione di 27 spot pubblicitari di durata pari a 1.178 secondi, per una percentuale del **32,72 %**;
 - fascia oraria 22-23 per la trasmissione di 38 spot pubblicitari di durata pari a 1.146 secondi, per una percentuale del **31,83 %**;

- 30 settembre 2010:
 - fascia oraria 20-21 per la trasmissione di 57 spot pubblicitari di durata pari a 2.015 secondi, per una percentuale del **55,9%**;
 - fascia oraria 21-22 per la trasmissione di 20 spot pubblicitari di durata pari a 1.195 secondi, per una percentuale del **33,19 %**;

- fascia oraria 22-23 per la trasmissione di 34 spot pubblicitari di durata pari a 990 secondi, per una percentuale del **27,5 %**;
- 1 ottobre 2010:
 - fascia oraria 8-9 per la trasmissione di 32 spot pubblicitari di durata pari a 1.075 secondi, per una percentuale del **29,86%**;
 - fascia oraria 20-21 per la trasmissione di 49 spot pubblicitari di durata pari a 1.607 secondi, per una percentuale del **44,63%**;
 - fascia oraria 21-22 per la trasmissione di 35 spot pubblicitari di durata pari a 1.389 secondi, per una percentuale del **38,58 %**;
 - fascia oraria 22-23 per la trasmissione di 25 spot pubblicitari di durata pari a 929 secondi, per una percentuale del **25,80%**;
 - fascia oraria 23-24 per la trasmissione di 35 spot pubblicitari di durata pari a 1.214 secondi, per una percentuale del **33,72 %**;
- 2 ottobre 2010:
 - fascia oraria 13-14 per la trasmissione di 31 spot pubblicitari di durata pari a 1.046 secondi, per una percentuale del **29,05%**;
 - fascia oraria 20-21 per la trasmissione di 50 spot pubblicitari di durata pari a 1680 secondi, per una percentuale del **46,67%**;
 - fascia oraria 22-23 per la trasmissione di 39 spot pubblicitari di durata pari a 1.317 secondi, per una percentuale del **36,58 %**;
- 3 ottobre 2010
 - fascia oraria 13-14 per la trasmissione di 26 spot pubblicitari di durata pari a 1.132 secondi, per una percentuale del **31,44 %**;
 - fascia oraria 20-21 per la trasmissione di 33 spot pubblicitari di durata pari a 1.125 secondi, per una percentuale del **31,25%**;
 - fascia oraria 21-22 per la trasmissione di 34 spot pubblicitari di durata pari a 1.114 secondi, per una percentuale del **30,94 %**;
 - fascia oraria 23-24 per la trasmissione di 35 spot pubblicitari di durata pari a 1.056 secondi, per una percentuale del **29,34%**;
- 4 ottobre 2010
 - fascia oraria 20-21 per la trasmissione di 46 spot pubblicitari di durata pari a 1.736 secondi, per una percentuale del **48,23 %**;
- 6 ottobre 2010
 - fascia oraria 19-20 per la trasmissione di 35 spot pubblicitari di durata pari a 1.149 secondi, per una percentuale del **31,91%**;
 - fascia oraria 20-21 per la trasmissione di 52 spot pubblicitari di

durata pari a 2.003 secondi, per una percentuale del **55,63 %**;

RILEVATO che la società non ha presentato le memorie giustificative, né ha richiesto una specifica audizione per il procedimento istruito;

RILEVATO che il Corecom Toscana con propria nota, ha proposto la comminazione della sanzione amministrativa prevista per la violazione dell'articolo 38, comma 9, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, per il superamento dei valori di affollamento pubblicitario sull'emittente televisiva locale TV9 esercita dalla società TELEMAREMMA S.r.l, nelle giornate e nelle fasce orarie sopra descritte;

CONSIDERATO che, applicando il criterio adottato dall'Autorità nella riunione della Commissione per i servizi e prodotti del 6 giugno 2007, consistente nella detrazione di 10/25 di secondo per ciascuno degli spot trasmessi nell'ora, per tener conto dell'interposizione dei *frames neri* (nero colore) nei break, pari a cinque in testa e cinque in coda ad ogni singolo spot, i valori di affollamento pubblicitario orario divengono:

- 29 settembre 2010:
 - fascia oraria 8-9 per la trasmissione di 28 spot pubblicitari, con la detrazione la percentuale di affollamento scende al **25,7%**;
 - fascia oraria 20-21 per la trasmissione di 49 spot pubblicitari con la detrazione la percentuale di affollamento scende al **49,9 %**;
 - fascia oraria 21-22 per la trasmissione di 27 spot pubblicitari con la detrazione la percentuale di affollamento scende al **32,4%**;
 - fascia oraria 22-23 per la trasmissione di 38 spot pubblicitari con la detrazione la percentuale di affollamento scende al **31,4%**
- 30 settembre 2010:
 - fascia oraria 20-21 per la trasmissione di 57 spot pubblicitari con la detrazione la percentuale di affollamento scende al **55,3%**
 - fascia oraria 21-22 per la trasmissione di 20 spot pubblicitari con la detrazione la percentuale di affollamento scende al **33,0%**;
 - fascia oraria 22-23 per la trasmissione di 34 spot pubblicitari con la detrazione la percentuale di affollamento scende al **27,2%**;
- 1 ottobre 2010:

- fascia oraria 8-9 per la trasmissione di 32 spot pubblicitari con la detrazione la percentuale di affollamento scende al **29,5%**;
 - fascia oraria 20-21 per la trasmissione di 49 spot pubblicitari con la detrazione la percentuale di affollamento scende al **44,1%**;
 - fascia oraria 21-22 per la trasmissione di 35 spot pubblicitari con la detrazione la percentuale di affollamento scende al **38,3%**;
 - fascia oraria 22-23 per la trasmissione di 25 spot pubblicitari con la detrazione la percentuale scende al **25,5%**;
 - fascia oraria 23-24 per la trasmissione di 35 spot pubblicitari con la detrazione la percentuale di affollamento scende al **33,3%**;
- 2 ottobre 2010:
 - fascia oraria 13-14 per la trasmissione di 31 spot pubblicitari con la detrazione la percentuale di affollamento scende al **28,4%**;
 - fascia oraria 20-21 per la trasmissione di 50 spot pubblicitari con la detrazione la percentuale di affollamento scende al **46,1%**;
 - fascia oraria 22-23 per la trasmissione di 39 spot pubblicitari con la detrazione la percentuale di affollamento scende al **36,2%**;
- 3 ottobre 2010
 - fascia oraria 13-14 per la trasmissione di 26 spot pubblicitari con la detrazione la percentuale di affollamento scende al **31,2%**;
 - fascia oraria 20-21 per la trasmissione di 33 spot pubblicitari con la detrazione la percentuale di affollamento scende al **30,9%**;
 - fascia oraria 21-22 per la trasmissione di 34 spot pubblicitari con la detrazione la percentuale di affollamento scende al **30,60%**;
 - fascia oraria 23-24 per la trasmissione di 35 spot pubblicitari con la detrazione la percentuale di affollamento scende al **28,9%**;
- 4 ottobre 2010
 - fascia oraria 20-21 per la trasmissione di 46 spot pubblicitari con la detrazione la percentuale di affollamento scende al

47,7%;

- 6 ottobre 2010
 - fascia oraria 19-20 per la trasmissione di 35 spot pubblicitari con la detrazione la percentuale di affollamento scende al **31,5%;**
 - fascia oraria 20-21 per la trasmissione di 52 spot pubblicitari con la detrazione la percentuale di affollamento scende al **55,1%;**

CONSIDERATO che, ai sensi dell'articolo 38, comma 9, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177: < *La trasmissione di messaggi pubblicitari televisivi da parte delle emittenti, anche analogiche, operanti in ambito locale non può eccedere il 25 per cento di ogni ora e di ogni giorno di programmazione. Un'eventuale eccedenza, comunque non superiore al 2 per cento nel corso di un'ora, deve essere recuperata nell'ora antecedente o successiva*> e che l'affollamento accertato non è soggetto a compensazione nelle fasce orarie adiacenti in quanto eccedente il margine del 2% previsto dalla norma;

RILEVATO che si riscontra, pertanto, il superamento dei limiti di affollamento pubblicitario orario previsti, oltre ogni ragionevole tolleranza, il giorno 29 settembre 2010, nella fascia oraria 8-9, 20-21; 21-22; 22-23; il giorno 30 settembre 2010 nella fascia oraria 20-21; 21-22; 22-23, il giorno 1 ottobre 2010 nella fascia oraria 8-9; 20-21; 21-22; 22-23; 23-24, il giorno 2 ottobre 2010 nella fascia oraria 13-14; 20-21; 22-23; il giorno 3 ottobre 2010 nella fascia oraria 13-14; 20-21; 21-22; 23-24, il giorno 4 ottobre 2010 nella fascia oraria 20-21; il giorno 6 ottobre 2010 nella fascia oraria 19-20; 20-21, per un totale di ventidue fasce orarie e quindi ventidue episodi di violazione a quanto stabilito dall'articolo 38, comma 9, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177;

RITENUTA, pertanto, meritevole di accoglimento la proposta del Corecom Toscana nella parte relativa al riscontro delle violazioni, mentre per quanto riguarda il calcolo della comminazione della sanzione si fa riferimento al cumulo materiale delle sanzioni per i ventidue episodi rilevati;

RITENUTA, per l'effetto, la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.033,00 (milletrentatre/00), a euro 25.822,8 (venticinquemilaottocentoventidue/8), ai sensi dell'articolo 31, comma 3, della legge 6 agosto 1990, n. 223, così come trasfuso nell'articolo 51, comma 2, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, come modificato dalla legge del 6 giugno 2008, n. 101, di conversione del decreto-legge 8 aprile 2008, n.59, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 132 del 7 giugno 2008;

RITENUTO, di dover determinare la sanzione per i fatti contestati nella misura del doppio del minimo edittale pari ad euro 2.066,00, al netto di ogni onere accessorio, eventualmente dovuto, in relazione ai criteri di cui all'art.11 della legge 24 novembre 1981, n. 689, in quanto:

- con riferimento alla *gravità della violazione*, essa deve ritenersi *media* considerando la connotazione obiettiva dell'illecito realizzato, attinente al rispetto del limite degli affollamenti pubblicitari orari, anche nella tutela degli interessi degli utenti spettatori
- con riferimento alla *personalità dell'agente*: la società TELEMAREMMA S.r.l, con sede in Grosseto, viale Monterosa n. 24, in quanto esercente l'emittente televisiva locale TV9 si presume supportata da strutture interne adeguate allo svolgimento delle proprie attività nel pieno rispetto del quadro normativo e regolamentare vigente.
- con riferimento *all'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione*: non sono state attuate adeguate misure preventive per la correzione di errori materiali e si riscontra la reiterazione in quasi tutte le giornate di cui alla contestazione;
- con riferimento alle *condizioni economiche dell'agente*: le stesse si presumono tali da consentire l'applicazione della sanzione pecuniaria da adottare;

RITENUTO, per le ragioni precisate, di dover determinare la sanzione pecuniaria per la violazione rilevata, considerate di gravità media, nella misura di euro 14.462,00 (quattordicimilaquattrocentosessantadue/00), pari al doppio del minimo edittale per il numero di giornate in cui sono state riscontrate le violazioni, , pari a sette, in applicazione del criterio del cumulo materiale della sanzione;

VISTO l'articolo 38, comma 9, e l'articolo 51 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177;

VISTA la proposta formulata dalla Direzione Servizi Media;

UDITA la relazione dei Commissari Michele Lauria e Antonio Martusciello, relatori ai sensi dell'articolo 29 del Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità;

ORDINA

alla società TELEMAREMMA S.r.l., con sede a Grosseto, viale Monterosa n. 24, esercente l'emittente televisiva locale TV9 di pagare la sanzione amministrativa di euro 14.462,00 (quattordicimilaquattrocentosessantadue/00), per i sette episodi di violazione, ai sensi dell'articolo 38, comma 9, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177;

INGIUNGE

alla citata società di versare la predetta somma alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma, utilizzando il c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380, capo X, Bilancio di previsione dello Stato, o mediante bonifico bancario utilizzando il codice IBAN n. IT 42H 01000 03245 348 0 10 2380 00 evidenziando nella causale "*Sanzione amministrativa, articolo 51 decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, irrogata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con delibera n. 25 /12/CSP*", entro 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'articolo 27 della citata legge n. 689/81.

Entro il termine di giorni dieci dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest'Autorità quietanza dell'avvenuto versamento, indicando come riferimento "*Delibera n. 25/12/CSP*".

Ai sensi dell'articolo 1, comma 26, della legge 31 luglio 1997, n. 249, i ricorsi avverso i provvedimenti dell'Autorità rientrano nella giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo.

Ai sensi dell'articolo 23 bis, comma 2, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 e successive modificazioni ed integrazioni, il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di 60 giorni dalla notifica del medesimo.

La competenza di primo grado è attribuita in via esclusiva ed inderogabile al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio.

Roma 15 febbraio 2012

IL PRESIDENTE f.f.
Michele Lauria

IL COMMISSARIO RELATORE
Michele Lauria

IL COMMISSARIO RELATORE
Antonio Martusciello

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Roberto Viola